



Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Mod. D
atto che non
comporta impegno
di spesa

Seduta del 28 OTT. 2013-

Deliberazione n. 564

Proposta di legge "Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale)"

LA GIUNTA REGIONALE

si riunisce il giorno 28 OTT. 2013 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1) di LAURA FRATTURA | Paolo |
| 2) PETRAROIA | Michele |
| 3) FACCIOLLA | Vittorino |
| 4) NAGNI | Pierpaolo |
| 5) SCARABEO | Massimiliano |

Presidente
Vice Presidente
Assessore
"
"

Pres.	Ass.
X	
	X
X	
X	
X	

SEGRETARIO: ~~MOGAVERO~~ Mariolga

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne) sulla proposta inoltrata da:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Assessore Petraroia Michele |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Servizio Risorse Umane e Organizzazione del lavoro – Dott. Iocca Claudio |
| <input type="checkbox"/> | Area Prima |
| <input type="checkbox"/> | Direttore Generale |

(contrassegnare e compilare i campi che interessano)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) dei pareri del Direttore d'Area e del Direttore Generale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

UNANIME DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio, comprensivo degli allegati, e la conseguente proposta corredata dei pareri di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare la proposta di legge avente ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale)", allegato "A" al documento istruttorio, di cui costituisce parte integrante, unitamente alla relazione di accompagnamento;
- 3) di trasmettere, a norma dell'art. 22 dello Statuto della Regione Molise, la presente deliberazione al Consiglio regionale per i conseguenti adempimenti e per l'approvazione della proposta di legge.



ALLEGATI ATTI



ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 564 del 28 OTT, 2013

REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
AREA PRIMA

Servizio Risorse Umane e Organizzazione del Lavoro

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Proposta di deliberazione di Giunta regionale recante << *Proposta di legge "Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale)"* >>

Nell'intento di attivare un processo di accrescimento dell'efficienza del sistema organizzativo regionale e di stabilire le condizioni per l'economicità, la speditezza e l'incisività di intervento dell'azione amministrativa, la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 ha disciplinato un nuovo assetto organizzativo dell'apparato burocratico regionale articolato in un'unica Direzione generale, quattro Direzioni d'Area e un numero variabile di strutture dirigenziali denominate "Servizi" di definirsi con atto di organizzazione della Giunta regionale.

Con successiva legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, attesa la particolare situazione in cui versa la sanità, è stato introdotto il comma 4-bis dell'art. 33 della legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 che stabilisce testualmente *"Sino alla completa attuazione del piano di rientro della sanità, ai fini organizzativi e di coordinamento delle attività, restano confermati la funzione di direzione generale in materia di sanità ed il relativo incarico di direttore generale, il cui trattamento economico complessivo, a decorrere dalla data di effettiva attuazione del modello organizzativo ivi previsto, non potrà in ogni caso eccedere quello previsto dall'articolo 21, comma 1, della presente legge per il Direttore generale della Giunta regionale"*.

A causa del protrarsi delle procedure connesse alla definitiva attuazione del piano di rientro della sanità la disposizione sopra citata, destinata inizialmente ad avere natura transitoria e carattere temporaneo, rischia di alterare gli equilibri all'interno delle strutture dell'apparato amministrativo regionale così come individuati e disegnati dalla L.R. n. 10/2010.

Tale considerazione, unitamente all'esigenza di procedere alla razionalizzazione della spesa e allo snellimento delle procedure, rende necessaria l'individuazione di un definitivo assetto strutturale delle competenze in materia di sanità che si reputa opportuno ricondurre all'interno del livello organizzativo della Direzione d'Area.



Ciò comporta pertanto un apposito intervento normativo sul comma 4 bis dell'art. 33 della L.R. n. 10/2010 così come introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera o), della L.R. n. 16/2010 e, contestualmente, sul comma 2 dell'art. 9, della L.R. n. 10/2010 nel senso di elevare il numero delle direzioni d'Area da quattro a cinque, ferma restando evidentemente la facoltà dell'amministrazione di configurare il proprio assetto organizzativo avvalendosi anche di un numero inferiore di tali strutture e dei relativi incarichi di funzione.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:


- 1) di approvare l'allegata proposta di legge avente ad oggetto "*Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale)*", unitamente alla relazione di accompagnamento;
- 2) di trasmettere, a norma dell'art. 22 dello Statuto della Regione Molise, la presente deliberazione al Consiglio regionale per i conseguenti adempimenti e per l'approvazione della proposta di legge.

Atto da pubblicare:


Integralmente BURM	
Solo oggetto WEB (A tutela di dati sensibili)	

Campobasso, li _____

L'Istruttore



Il Direttore del Servizio
Dott. Claudio Iocca






PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta , si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, lì _____


Il Direttore del Servizio
Dott. Claudio Locca





VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D'AREA

Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento organizzazione e vigilanza dell'Area Diretta.


Il Direttore d'Area


Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla direzione generale

PROPONE

All'Assessore al Personale l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, lì _____

Il Direttore Generale
Dott. Mauro P. Di Mirco






Regione Molise

ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 564 del 28 OTT. 2013

GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE

CAMPOBASSO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE:

“Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale)”.

L'ASSESSORE
(Petraroia)

IL PRESIDENTE
(di Laura Frattura)



RELAZIONE

alla proposta di legge avente ad oggetto

“Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale)”

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di completare il processo di razionalizzazione dell'apparato organizzativo regionale, avviato dalla amministrazione regionale sin dalla L.R. 7/97 e sue successive modificazioni, e di rendere maggiormente flessibile la struttura organizzativa della Regione Molise.

Al processo di revisione dell'assetto burocratico regionale nell'ottica dell'accrescimento dell'efficienza dei servizi e della riduzione dei costi ha contribuito in maniera significativa la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (*Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale*) che ha previsto un organigramma articolato in un'unica Direzione generale, quattro Direzioni d'Area e un numero variabile di strutture dirigenziali denominate “Servizi” da definirsi con atto di organizzazione della Giunta regionale.

Con successiva legge regionale 20 agosto 2010, n. 16 “*Misure di razionalizzazione della spesa regionale*”, attesa la particolare situazione in cui versa la sanità, è stato introdotto il comma 4-bis dell'art. 33 della legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 che stabilisce testualmente “*Sino alla completa attuazione del piano di rientro della sanità, ai fini organizzativi e di coordinamento delle attività, restano confermati la funzione di direzione generale in materia di sanità ed il relativo incarico di direttore generale, il cui trattamento economico complessivo, a decorrere dalla data di effettiva attuazione del modello organizzativo ivi previsto, non potrà in ogni caso eccedere quello previsto dall'articolo 21, comma 1, della presente legge per il Direttore generale della Giunta regionale*”.

A causa del protrarsi delle procedure connesse alla definitiva attuazione del piano di rientro della sanità la disposizione sopra citata, destinata inizialmente ad avere natura transitoria e carattere temporaneo, rischia di alterare gli equilibri all'interno delle strutture dell'apparato amministrativo regionale così come individuati e disegnati dalla L.R. n. 10/2010.

Tale considerazione, unitamente all'esigenza di procedere alla razionalizzazione della spesa e allo snellimento delle procedure, rende necessaria l'individuazione di un definitivo assetto strutturale delle competenze in materia di sanità che si reputa opportuno ricondurre all'interno del livello organizzativo della Direzione d'Area.



Ciò comporta pertanto un apposito intervento normativo sul comma 4 bis dell'art. 33 della L.R. n. 10/2010 così come introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera o), della L.R. n. 16/2010 e, contestualmente, sul comma 2 dell'art. 9, della L.R. n. 10/2010 nel senso di elevare il numero delle direzioni d'Area da quattro a cinque, ferma restando evidentemente la facoltà dell'amministrazione di configurare il proprio assetto organizzativo avvalendosi anche di un numero inferiore di tali strutture e dei relativi incarichi di funzione.

Una specifica tutela è stata prevista in via transitoria per l'ipotesi in cui, alla data di entrata in vigore della legge di cui alla presente proposta, sia in corso un contratto di incarico della direzione della sanità ai sensi della previgente disciplina.



PROPOSTA DI LEGGE
AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
avente ad oggetto:

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale)

Art. 1
(Abrogazione)

Il comma 4-bis dell'art. 33 della legge regionale 23 marzo 2010 n. 10, così come introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. o) della legge regionale 20 agosto 2010 n. 16, è abrogato.

Art. 2
(Funzioni di direzione in materia di sanità)

Le funzioni in materia di sanità di cui all'abrogato comma 4-bis dell'art. 33 della legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 sono organizzate all'interno delle strutture di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. n. 10/2010.

Art. 3
(Modifiche all'art. 9, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10)

All'art. 9, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 le parole "in numero non superiore a quattro" sono sostituite dalle seguenti "in numero non superiore a cinque".

Art. 4
(Disposizioni transitorie)

Per effetto della presente legge il contratto eventualmente stipulato per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale si risolve automaticamente e ad esso si sostituisce un nuovo contratto correlato al conferimento dell'incarico di Direttore d'Area secondo le norme vigenti.

Art. 5
(entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO
F.to Mogavero

IL PRESIDENTE
F.to Paolo di LAURA FRATTURA

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 30 ottobre 2013



IL DIRETTORE REGGENTE
Mariolga MOGAVERO

Mariolga Mogavero

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Campobasso, li _____